Agea
Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

UFFICIO MONOCRATICO

Via Torino, 45 – 00184 RomaTel. 06.49499.532 – Fax 06.49499.780

Prot.N. 16925/UM
Roma, 29 luglio 2005

CIRCOLARE N. **36**

Al Ministero Politiche Agricole e Forestali
Dir.ne Gen.le Politiche Com.rie e Intern.li
Div.PAGRVI
Via XX Settembre 20 00185 ROMA

All' AVEPA – Corso del Popolo Passaggio Gaudenzio, 1 – 35131 PADOVA

All'Area Coordinamento SEDE

All'A.P.T.I. - Via Collina 48 - 00187 ROMA

All'UNITAB –
P.za S.Maria Maggiore 12 00185 - ROMA

Alla COLDIRETTI-DIP.ECON.CO
Via XXIV Maggio 43 - 00187 ROMA

Alla CONF.NE ITALIANA AGRICOLTORI
Via Mariano Fortuny 3 - 00196 ROMA

Alla CONFAGRICOLTURA
C.so V. Emanuele 101 - 00186 ROMA

Alla COPAGRI - Via Tevere 15 –
00100 ROMA

Alla F.AGR.I.- Via Portuense,100
00153 ROMA

Alla CONFCOOPERATIVE
FEDERAGROALIMENTARE
Via de'Gigli D'Oro,21 - 00186 ROMA

All'ANCA LEGA Coop Via Guattani,9
00161 ROMA

All' O. I. INTERBRIGHT Via de' Gigli d'Oro
21
00186 ROMA

Alla O. I. INTERORIENTALI Via Vecchia
Leverano
73047 - MONTERONI di LECCE

All'Associazione Interprofessionale Tabacco

Via Croce 6 - 37060 Ca' degli Oppi (VR)

Alla S.G.S. Italia SPA– Via Cesare Balbo,3
06121 PERUGIA

OGGETTO: Procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di raccolta e/o acquisto raccolto 2005.

Il Reg. (CE) n. 2848/98 della Commissione del 22.12.1998 (art. 16, 47 e 52) stabilisce che la consegna del tabacco deve essere effettuata direttamente nel luogo stesso in cui il prodotto sarà trasformato, oppure, se lo Stato membro l'autorizza, in un centro d'acquisto riconosciuto.

In relazione a tale disposizione l'Organismo Pagatore AGEA e l'Organismo Pagatore AVEPA, per le imprese che hanno sede legale nella Regione Veneto, autorizzano l'utilizzazione da parte delle Imprese Trasformatrici di centri di raccolta e/o acquisto per la consegna del tabacco. Il centro di raccolta e/o acquisto, si configura come un vero e proprio magazzino di ricevimento collegato a quello di trasformazione, sia per la caratura dei controlli, configurati come permanenti - fiscali, sia per le attrezzature (bascula e umidimetro) atte a definire il peso netto del tabacco a premio.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le richieste di apertura dei centri di raccolta e/o acquisto da parte delle Imprese Trasformatrici dovranno essere inoltrate presso la sede dell'Organismo Pagatore Agea, in Via Torino, 45 – 00184 ROMA – ovvero, per le imprese con sede legale nella Regione Veneto, all'Organismo Pagatore AVEPA Area Tecnica e di Autorizzazione, Via N. Tommaseo, 63/69 - 35131 PADOVA - entro e non oltre il **15.09.2005**.

L'intera istruttoria riguardante le domande di apertura dei centri, corredate dalle verbalizzazioni dei Comparti Operativi della Società di Controllo, dovrà pervenire presso le sedi dei suddetti Organismi Pagatori competenti per territorio, corredata della documentazione di seguito elencata:

- Ubicazione del centro;
- planimetrie del magazzino destinato a centro di raccolta e/o acquisto;
- titolo di possesso del magazzino debitamente registrato, da cui risulti la piena disponibilità e il periodo di utilizzo dello stesso da parte del trasformatore; nel caso in cui il centro di raccolta e/o acquisto sia di proprietà dell'impresa di trasformazione è sufficiente ai fini dell'attestazione della proprietà dell'immobile, che il legale rappresentante sottoscriva l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio che si allega alla presente (allegato 1).
- verbale d'idoneità tecnica del centro di raccolta e/o acquisto, redatto dalla Società di Controllo;

- dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio (come da allegato 1) rilasciata dai contraenti, associazione o produttori singoli, con la quale gli stessi danno il proprio assenso all'utilizzo del centro di acquisto autorizzato, in alternativa al centro del magazzino di trasformazione;

- copia degli attestati rilasciati dalle competenti autorità relativi alla regolarità urbanistica, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro del centro di raccolta e/o acquisto.

Richiesta dell'impresa Trasformatrice di apertura del centro di raccolta e/o acquisto, nella quale il legale rappresentante dell'Impresa di Trasformazione, s'impegna a :

1) comunicare, preventivamente, alla Società di controllo, l'elenco di produttori che effettueranno le consegne di tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;

2) non effettuare alcuna manipolazione del tabacco sino all'arrivo dello stesso nel magazzino di trasformazione;

3) dichiarare preventivamente in domanda, a quale magazzino di trasformazione, fa riferimento il centro o i centri di raccolta e/o acquisto richiesti. Ciò nel caso in cui una stessa Impresa Trasformatrice detenga più impianti di trasformazione regolarmente autorizzati e nel contempo richieda l'apertura di uno o più centri di raccolta e/o acquisto;

4) trasferire, entro il 15 Aprile per i gruppi varietali (01,02,03,04,05) ed entro il 30 Aprile per il gruppo varietale 07, data ultima dei ricevimenti, il tabacco ricevuto nel centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione, allegando allo stesso tutta la documentazione (elencata al punto g) delle partite trasferite e costituenti i lotti;

5) qualora il tabacco non trasformato non sia stato consegnato nei luoghi menzionati all'art.16,paragrafo 1, secondo comma, oppure, qualora il trasportatore non possieda l'autorizzazione al trasporto, per il trasferimento dei quantitativi di tabacco di cui all'art.47, paragrafo 2, dal centro di acquisto allo stabilimento di trasformazione, l'impresa di trasformazione che ha preso in consegna il tabacco contravvenendo alle norme deve versare allo stato membro una somma pari all'importo dei premi corrispondenti al quantitativo di tabacco in causa. Tale somma è computata a beneficio del Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia FEOGA. Qualora al magazzino di trasformazione venga riscontrata una varietà di tabacco diversa da quella accertata presso il centro di raccolta e/o acquisto e risultante dai bollettini di perizia, all'impresa di trasformazione sarà revocato il riconoscimento per il raccolto successivo, fermo restando le conseguenze civili e penali, salvo che la stessa non dimostri la responsabilità delle aziende delegate al trasporto.

La firma del legale rappresentante della Ditta Trasformatrice dovrà essere autenticata nei modi di legge.

Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di un centro di raccolta e/o acquisto, da parte degli Organismi Pagatori AGEA/AVEPA, è subordinato alla presentazione dei documenti suddetti ed al rispetto delle seguenti indicazioni:

a) il centro di raccolta e/o acquisto deve essere ubicato ad una distanza dal magazzino di trasformazione superiore a Km. 30; i centri di raccolta e/o acquisto riferiti ad uno stesso magazzino di trasformazione devono essere ubicati, tra di loro, ad una distanza superiore ai Km. 30; la richiesta di un centro di raccolta e/o acquisto, che non rispetti le distanze sopra indicate, con una tolleranza del 10%, non potranno essere accolte. Tuttavia, se i quantitativi di tabacco, che saranno conferiti dai produttori presso i centri di raccolta e/o acquisto richiesti, saranno pari ad almeno Kg. 400.000, il requisito discriminante della distanza chilometrica non sarà tenuto in considerazione, fermo restante il categorico divieto all'apertura di centri di raccolta e/o acquisto che si collocano a distanza inferiore a km. 10, sia dal centro di trasformazione che fra due o più centri richiesti dalla medesima impresa. In quest'ultimo caso, le imprese di Trasformazione dovranno fornire un elenco delle Associazioni o dei produttori singoli che conferiranno presso i centri di raccolta e/o acquisto, al fine di consentire alla scrivente, la verifica dei quantitativi reali di tabacco che saranno consegnati presso i centri richiesti. Inoltre, in considerazione che questa deroga è concessa al fine di permettere la presenza del produttore al momento del conferimento, non sarà consentito delegare terze persone che lo rappresentino, ad eccezione di casi particolari che saranno vagliati singolarmente dal Tecnico controllore addetto al centro di raccolta e/o acquisto. In quest'ultimo caso, in presenza di una inderogabile necessità, sarà necessario produrre una procura notarile.

b) il centro di raccolta e/o acquisto deve disporre di tutte le attrezzature idonee per la presa in carico del tabacco ricevuto, strumenti di pesature e di determinazione del tasso di umidità. Relativamente a quest'ultimo punto nel caso in cui vengano impiegati per la determinazione del tasso di umidità metodi diversi da quelli indicati alla lettera A e B - dell'allegato VI del Reg. (CE) N. 2848 della Commissione del 22.12.98, ed in particolari i metodi previsti al punto C "altri metodi" del suddetto regolamento, dovranno essere rigorosamente rispettate le disposizioni contenute nelle note A.I.M.A. prot. n. 2584 del 19.11.1998 e successiva integrazione prot. n. 257 del 17.01.2000.

c) il centro di raccolta e/o acquisto è sottoposto al controllo permanente fiscale per tutto il periodo dei ricevimenti (fino al 15 Aprile per i gruppi varietali 01, 02, 03, 04, 05 –fino al 30 Aprile per il gruppo varietale 07);

d) nel centro di raccolta e/o acquisto non possono essere depositate partite di tabacco per le quali la perizia non è stata definita;

e) ogni singolo collo di tabacco dovrà essere contrassegnato con un cartellino dell'impresa, debitamente firmato dal funzionario addetto al controllo, dal quale di evinca:

   - l'impresa Trasformatrice;
   - il nome del produttore;
   - il gruppo varietale;
   - il peso;

f) il tabacco deve essere trasferito, esclusivamente, dal centro di raccolta e/o acquisto al magazzino di trasformazione al quale, lo stesso è collegato; il trasferimento dei lotti di tabacco all'impianto di trasformazione, deve essere autorizzato per iscritto, dalla Società di Controllo S.G.S. Italia spa;
g) sull'apposito modello SGS, che accompagna il trasferimento di cui sopra, dovrà essere allegata una distinta che specifichi:
   - il nome del produttore;
   - il numero dei colli consegnati;
   - il gruppo varietale, oggetto della spedizione;

Si precisa che, il produttore che inizia la consegna presso il centro di raccolta e/o acquisto, deve concludere le consegne, preso il centro stesso;

h) il funzionario addetto al controllo del centro di raccolta e/o acquisto, dovrà segnalare sul predetto documento di accompagnamento del tabacco trasferito:
   - il mezzo di trasporto (tipo e targa);
   - il tragitto da percorrere;
   - l'ora di partenza;
i) il funzionario addetto al controllo del magazzino di trasformazione, indicherà sulla stessa bolletta;
   - l'ora di arrivo del mezzo di trasporto.

Pertanto, si precisa che al funzionario addetto al controllo presso il magazzino di trasformazione dovranno essere trasmessi anche i sotto elencati documenti:

- distinta di cui al punto g);
- bollettini di perizia emessi presso il centro di raccolta e/o acquisto;
- copia del registro analitico delle consegne del tabacco.

Il centro di raccolta e/o acquisto è operativo dal momento in cui, l'AGEA/AVEPA, procedono con regolare autorizzazione scritta al riconoscimento dello stesso, quindi, a decorrere dalla data del riconoscimento, il centro di raccolta e/o acquisto non potrà essere adibito per finalità diverse da quelle previste dall'art.16 Reg.(CE) N. 2848/98 della Commissione del 22.12.1998.

I funzionari preposti al controllo presso il centro di raccolta e/o acquisto, dovranno verificare, prima dell'inizio delle operazioni di ricevimento dei tabacchi dell'annata in corso, la totale assenza, nel centro stesso, di eventuali giacenze di tabacco.

IL TITOLARE
Paolo GULINELLI

Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(Art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000)

Il sottoscritto ……..
Nato a …… Prov. …….. il ……..
Residente in …… Prov. ……...
Via ……..
Documento d'identità ……C.F.……..

In qualità di legale rappresentante e/o titolare dell'Impresa di trasformazione:
……
C.F. ……

a. consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenete dati non rispondenti a verità nonchè delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
b. ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000;

DICHIARA

Luogo_____data_____

Firma del dichiarante
(Leggibile e di proprio pugno)

Ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta unitamente a copia autenticata di un documento di identità del sottoscrittore